CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Seduta del 27 febbraio 1964 - ore 17

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno 27 febbraio in Roma, Piazza dell'Indipendenza n.6, si è riunito il Consiglio Superiore della Magistratura.

Sono presenti:

PRESIDENTE

On.Prof.Antonio -SEGNI -Presidente della Repubblica

VICE PRESIDENTE

Avv.Ercole ROCCHETTI

COMPONENTI DI DIRITTO

Dott.Silvio TAVOLARO
Dott.Enrico POGGI

COMPONENTI ELETTI DAI MAGISTRATI

Dott.Giuseppe LATTANZI
Dott.Giovanni COLLI
Dott.Paolo ICARDI
Dott.Goffredo ROSSI
Dott.Angelo Michele JANNUZZI
Dott.Francesco TROTTA
Dott.Renzo ALESSANDRI
Dott.Giov.Battista CEPPALUNI
Dott.Giuseppe LOJACONO
Dott.Antonio DE FALCO
Dott.Angelo QUILIGOTTI
Dott.Mario MANCINI
Dott.Lorenzo SCAPINELLI
Dott.Adalberto MARGADONNA

COMPONENTI ELETTI DAL PARLAMENTO

Avv.Mario RICCIO
Avv.Adolfo SALMINCI
Prof.Avv.Gaetano ZINGALI
Avv.Federico COMANDINI
Prof.Guglielmo NOCERA
Avv.Bartolo GIANTURCO

S E G R E T A R I

Dott.Mario JANIRI
Dott.Gennaro de ROBERTO
Dott.Luigi FRANZE'
Dott.Francesco CUSANI

Il PRESIDENTE rivolge al prof. NOCERA, nuovo componente eletto dal Parlamento, il suo saluto personale. Informa, poi, che, su proposta del Comitato di Presidenza, ha provveduto ad alcune modifiche nella composizione e nelle attribuzioni delle Commissioni referenti a seguito della elezione del prof. NOCERA.

Su invito del Presidente l'avv. ROCCHETTI dà lettura del nuovo decreto di composizione e di attribuzioni delle Commissioni referenti.

Il dott. SCAPINELLI rileva che tra i componenti della 1ª Commissione referente non è compreso un rappresentante della categoria dei magistrati di tribunale, che è la più numerosa. Ritiene che il principio della rappresentanza proporzionale debba essere sempre rispettato nella composizione delle Commissioni per non introdurre una discriminazione tra i componenti che hanno uguali potari. Aggiunge, poi, che tutte le Commissioni referenti possono e devono essere composte anche di due magistrati di merito; che inoltre in sede di revisione degli scrutini per la promozione in Cassazione si deve procedere ad una valutazione complessiva non solo dei lavori giudiziari, ma anche delle qualità del magistrato.

L'avv. ROCCHETTI osserva che le Commissioni formulano solo una proposta e che tale proposta viene all'esame di tutti i componenti del Consiglio.

Il dott. MARGADONNA rileva che solo difficilmente nell'assemblea plenaria vengono modificate le proposte delle Commissioni, e che un magistrato di tribunale ha sempre fatto parte della Commissione competente per la revisione degli scrutini in Appello e in Cassazione.

Il dott. QUILIGOTTI dichiara che condivide le osservazioni dei dottori SCAPINELLI e MARGADONNA in quanto la mancata inclusione del magistrato di tribunale nella 1ª Commissione costitui-

./.

sce disconoscimento del principio indiscutibile che nel Consiglio tutti i componenti hanno parità di diritti nella partecipazione ad ogni attività del Consiglio stesso. Aggiunge, poi, che non possono essere condivise le considerazioni fondate su un criterio di tecnicismo.

Il dott. MANCINI dichiara che egli si trova in una situazione delicata perchè era componente della 1ª Commissione, ma che non può non associarsi al dott. QUILIGOTTI in quanto i magistrati di tribunale rappresentano la loro categoria nel Consiglio e devono, quindi, far parte di ogni Commissione.

Il dott. COLLI osserva che la nomina delle Commissioni è provvedimento di esclusiva competenza funzionale del Presidente del Consiglio, Capo dello Stato e che, quindi, non può essere discusso. Tiene a dichiarare in ogni modo che il contributo personale del dott. MANCINI ai lavori della 1ª Commissione referente è stato molto apprezzato.

L'avv.COMANDINI dichiara che condivide le osservazioni dei dottori MANCINI e MARGADONNA e ricorda che egli stesso nella prima seduta del Consiglio prese la parola per chiedere che fosse sempre rispettato il principio della rappresentanza proporzionale dei componenti nelle Commissioni.

L'avv. ROCCHETTI osserva che l'assegnazione del dott.MANCINI, già componente della 1ª Commissione, alla 2ª Commissione, competente per la revisione degli scrutini per l'Appello, è stata una conseguenza dello sdoppiamento della Commissione per le revisioni.

Il PRESIDENTE dà, poi, la parola al dott. LATTANZI,Presidente della Commissione speciale per il conferimento degli uffici direttivi, perchè riferisca al Consiglio in ordine a varie richieste del Ministro di Grazia e Giustizia di competenza della Commissione stessa.

./.

Il dott. LATTANZI, nella predetta qualità, espone che la Commissione ha raggiunto il concerto con l'On. Ministro sulle seguenti proposte che sottopone al voto del Consiglio:

1.- che al dott. Arnaldo MACCARONE, sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, sia conferito, a sua domanda, l'ufficio direttivo di presidente del Tribunale di Roma;

2.-che il dott. Federico SPICCIATI, presidente del Tribunale di Udine, compreso nell'elenco dei promovibili per scrutinio speciale alla categoria di magistrato di Corte di Cassazione, sia destinato ad esercitare le funzioni della categoria superiore, ai sensi dell'art. 114 dell'Ordinamento giudiziario, modificato dall'art. 3 della legge 28 luglio 1961, n.704, e gli siaconferito, con il suo consenso, l'ufficio direttivo di presidente del Tribunale di Venezia;

3.-che al dott. Michele MANFREDI, presidente di sezione della Corte d'Appello di Bologna, sia conferito, a sua domanda, l'ufficio direttivo di presidente del Tribunale della stessa sede;

4.-che al dott. Arnaldo ANGIONI, presidente di sezione del Tribunale di Cagliari, sia conferito, a sua domanda, l'ufficio direttivo di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, previo passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti;

5.-che al dott. Alessandro MATTEI, presidente del Tribunale di Monza, sia conferito, a sua domanda, l'ufficio direttivo di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, previo passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti;

6.-che al dott. Enrico CASTAGNOLI, consigliere della Corte d'Appello di Ancona, sia conferito, a sua domanda, l'ufficio

./.

direttivo di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo, previo passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti;

7.-che al dott. Carmelo MAGGIO, presidente di sezione del Tribunale di Rovigo, sia conferito, a sua domanda, l'ufficio direttivo di presidente del Tribunale di Urbino.

Il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione, a scrutinio segreto, ciascuna delle proposte anzidette.

La proposta di cui al n. 1, relativa al dott.Arnaldo MACCARONE, riporta 23 voti favorevoli e 1 contrario e risulta approvata.

Viene, pertanto, deliberato il conferimento al dott.Arnaldo MACCARONE, sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, a sua domanda, dell'ufficio direttivo di presidente del Tribunale di Roma (richiesta n. 3820 in data 11 gennaio 1964).

La proposta di cui al n. 2, relativa al dott. Federico SPICCIATI, riporta 22 voti favorevoli e 2 contrari e risulta approvata.

Viene, pertanto, deliberato che il dott. Federico SPICCIATI, presidente del Tribunale di Udine, compreso nell'elenco dei promovibili per scrutinio speciale alla categoria di magistrato di Corte di Cassazione, sia destinato ad esercitare le funzioni della superiore categoria, ai sensi dell'art. 114 dell'Ordinamento giudiziario, modificato dall'art. 3 della legge 28 luglio 1961, n.704, ed il conferimento al predetto magistrato, con il suo consenso, dell'ufficio direttivo di presidente del Tribunale di Venezia (richiesta n. 3365 in data 27 luglio 1963).

La proposta di cui al n. 3, relativa al dott. Michele MANFREDI, riporta 23 voti favorevoli e 1 scheda bianca e risulta approvata.

./.

Viene, pertanto, deliberato il conferimento al dott.Michele MANFREDI, presidente di sezione della Corte di Appello di Bologna, a sua domanda, dell'ufficio direttivo di presidente del Tribunale della stessa sede (richiesta n.3819 in data 11 gennaio 1964).

La proposta di cui al n. 4, relativa al dott. Arnaldo ANGIONI, riporta 23 voti favorevoli e 1 contrario e risulta approvata.

Viene, pertanto, deliberato il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti del dott. Arnaldo ANGIONI, presidente di sezione del Tribunale di Cagliari, e il conferimento al predetto magistrato, a sua domanda, dell'ufficio direttivo di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona (richiesta n. 3521 in data 14 ottobre 1963).

La proposta di cui al n. 5, relativa al dott. Alessandro MATTEI, riporta 22 voti favorevoli e 2 contrari e risulta approvata.

Viene, pertanto, deliberato il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti del dott. Alessandro MATTEI, presidente del Tribunale di Monza, ed il conferimento al predetto magistrato, a sua domanda, dell'ufficio direttivo di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone (richiesta n. 3640 in data 1° novembre 1963).

La proposta di cui al n. 6, relativa al dott. Enrico CASTAGNOLI, riporta 23 voti favorevoli e 1 contrario e risulta approvata.

Viene, pertanto, deliberato il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti del dott. Enrico CASTAGNOLI, consigliere della Corte d'Appello di Ancona, ed il conferimento al predetto magistrato, a sua domanda, dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo (richiesta n. 3391 in data 27 agosto 1963).

./.

La proposta di cui al n. 7, relativa al dott.Carmelo MAGGIO, riporta 20 voti favorevoli e 4 contrari e risulta approvata.

Viene, pertanto, deliberato il conferimento al dott. Carmelo MAGGIO, presidente di sezione del Tribunale di Rovigo, a sua domanda, dell'ufficio direttivo di presidente del Tribunale di Urbino (richiesta n. 3831 in data 11 gennaio 1964).

Il dott. GOLLI, Presidente della Prima Commissione, riferisce in ordine alle pratiche di competenza della Commissione indicate all'ordine del giorno aggiunto e prese in esame dalla Commissione stessa nelle sedute del 24 e 26 febbraio 1964, come risulta dai relativi verbali.

Il Consiglio, accogliendo le proposte della Commissione, delibera ad unanimità:

1.-l'approvazione della graduatoria del concorso per esami a 34 posti di magistrato di Corte d'Appello, indetto con D.M. 15-1-1963, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 1 del 15 gennaio 1964;

2.-l'accettazione delle dimissioni dall'incarico di componente effettivo della Commissione di scrutinio per le promozioni a magistrato di Corte d'Appello (quadriennio 1963-1967) presentate dal dott. Luigi AMMATUNA, Presidente di Sezione della Corte d'Appello di Milano, e la nomina, in sua sostituzione, a componente effettivo di detta Commissione, del dott. Leonardo LOGUERCIO, Presidente di Sezione della Corte d'Appello di Milano.

Il PRESIDENTE dà, poi, la parola all'avv. Mario RICCIO perchè, nella qualità di Presidente della 2ª Commissione, riferisca al Consiglio in ordine alle pratiche di competenza della Commissione stessa.

./.

L'avv. RIGGIO, nella predetta qualità, informa che la 2ª Commissione referente nelle sedute del 13, 14, 15, 24 e 25 febbraio 1964, come risulta dai relativi verbali, ha preso in esame varie richieste del Ministro di Grazia e Giustizia e istanze di interessati.

Il Consiglio, preso atto dei motivi esposti, accogliendo le proposte della Commissione, delibera ad unanimità di voti:

1.-il trasferimento del dott. Nicola PERROTTI, magistrato di tribunale con funzioni di pretore del mandamento di Salerno, a sua domanda, al Tribunale di Salerno con funzioni di giudice (richiesta n. 3674 in data 15 novembre 1963);

2.-il trasferimento al Tribunale di Firenze con funzioni di giudice, a loro domanda, dei sottoindicati magistrati:

a) dott. BUCCARELLI Gaetano - magistrato di tribunale con funzioni di pretore del mandamento di Prato;

b) dott. BAGNOLI Luigi - magistrato di tribunale con funzioni di pretore del mandamento di Montoro Superiore;

c) dott. TOSTI Ubaldo - magistrato di tribunale con funzioni di pretore del mandamento di Cortona;

d) dott. MENNA Alessandro - magistrato di tribunale con funzioni di sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Novara, previo passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti;

e) dott. SGROI Renato - magistrato di tribunale con funzioni di pretore del mandamento di Roma (richieste n.ri 3475, 3530 e 3601 in data 20 settembre, 14 ottobre e 4 novembre 1963);

3.-il trasferimento alla Pretura di Napoli con funzioni di pretore, a loro domanda, dei sottoindicati magistrati:

a) dott. DE MARTINO Gabriele, magistrato di tribunale con funzioni di pretore del mandamento di Benevento;

b) dott. APUZZO Ugo, magistrato di tribunale con funzioni di giudice del Tribunale di Isernia;

./.

c) dott. JOELE Giuseppe, magistrato di tribunale con funzioni di pretore del mandamento di Sarno;

d) dott. TROPEA Francesco, magistrato di tribunale con funzioni di pretore del mandamento di Potenza (richieste n.ri 3568, 3631 e 3682 in data 14 ottobre, 4 e 15 novembre 1963);

4.-il trasferimento del dott. Armando CAMPANA, magistrato di tribunale con funzioni di pretore del mandamento di Muro Lucano, a sua domanda, alla Pretura di Torre Annunziata con le stesse funzioni (richiesta n. 3636 in data 4 novembre 1963);

5.-il trasferimento del dott. Luigi BREGGIA, aggiunto giudiziario con funzioni di pretore del mandamento di Radicofani, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara con funzioni di sostituto (richiesta numero 3561 in data 14 ottobre 1963).

L'avv. RICCIO propone, poi, al Consiglio che le pratiche iscritte ai n.ri 1, 2 e 3 dell'ordine del giorno odierno e relative alla copertura di tre posti di giudice del Tribunale di Genova, di un posto di pretore del mandamento della stessa città e all'istanza del dott. GRILLO Giovanni, aggiunto giudiziario, di revoca del trasferimento alla Pretura di Gavirate e di destinazione ad altra sede (richieste n.ri 3532, 3607, 3680 e 3501 in data, rispettivamente, 14 ottobre, 4 e 15 novembre e 12 ottobre 1963), vengano rinviate in Commissione per un più approfondito esame.

Il Consiglio, accogliendo la proposta dell'avv. RICCIO, delibera in conformità.

L'avv. RICCIO informa, poi, che la 2ª Commissione, dopo ampio esame del problema relativo al conferimento ai magistrati di incarichi non giudiziari ha affidato al dott. CEPPALUNI il compito di redigere la relazione distribuita a tutti componenti, la quale contiene il parere della Commissione sulla que-

./.

stione di principio mentre le proposte concrete nei casi di specie saranno fatte solo dopo la decisione sulla questione stessa. Ringrazia il dott. CEPPALUNI per la redazione della relazione, conforme agli orientamenti emersi nella discussione svoltasi tra i componenti della 2ª Commissione.

Il dott. MANCINI dichiara di condividere il parere espresso dalla Commissione e ritiene che il Consiglio, in pratica, dovrebbe consentire solo la destinazione di magistrati ai Gabinetti dei Ministri, alle Segreterie Particolari dei Sottosegretari di Stato con funzioni di Capo e agli Uffici Legislativi, ad uffici, cioè, particolarmente importanti.

Il dott. LOJACONO dichiara di essere d'accordo circa l'inapplicabilità ai magistrati dello Statuto degli impiegati civili dello Stato; esprime invece i suoi dubbi circa l'applicabilità ai magistrati del decreto del 1924 sulla composizione dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Sottosegretari, sia perchè tale decreto potrebbe ritenersi abrogato dopo l'entrata in vigore della Costituzione, che considera la magistratura un Ordine; sia perchè le modifiche allo stesso decreto parlano sempre e solo di impiegati. Osserva, poi, che la questione in esame è di grande importanza e deve essere affrontata con cautela in quanto, qualora si dovesse ritenere che i magistrati, in conformità ai principi costituzionali, non possano esercitare funzioni amministrative, non sarebbe consentita nemmeno la destinazione di magistrati al Ministero della Giustizia.

Aggiunge che le norme del decreto del 1924 devono, al più, considerarsi disposizioni relative ad incarichi non previsti per i magistrati con la conseguenza che andrebbe applicato l'art. 210 dell'Ordinamento Giudiziario sia per quanto concer-

./.

ne il numero sia per quanto riguarda il collocamento fuori ruolo, dato che l'art. 15 della legge sul Consiglio non ha innovato a dette norme, ma ha solo sostituito la competenza del Consiglio a quella del Ministro della Giustizia. Ritiene, infine, che, mancando una espressa disposizione di legge, gli Uffici Legislativi non sono da considerarsi dipendenti dai Gabinetti dei Ministri e che, quindi, a tali uffici non possano essere destinati magistrati.

Il dott. SCAPINELLI si associa a quanto ha detto il dott. LOJACONO sulla questione circa l'applicabilità ai magistrati del decreto del 1924 e approva, per il resto, la relazione della 2ª Commissione.

Il dott. JANNUZZI osserva che la legge sul Consiglio Superiore, la quale prevede espressamente la destinazione di magistrati al Ministero della Giustizia con funzioni amministrative e il conferimento ad essi di incarichi estranei alle loro funzioni, è stata promulgata dopo la Costituzione; ritiene, pertanto, che sia ancora consentito affidare ai magistrati incarichi del genere e precisa che, mentre l'art. 210 dell'Ordinamento Giudiziario si riferisce a incarichi non previsti da leggi o regolamenti, l'art. 15 della legge sul Consiglio riguarda norme che prevedono espressamente incarichi e siano applicabili ai magistrati.

Rileva, infine, che non è opportuno affermare principî generali troppo drastici anche perchè la deficienza degli organici della magistratura è grave, ma transitoria.

Il dott. TROTTA osserva che la situazione della magistratura non sarà certamente risolta negando il conferimento di incarichi speciali a quattro o a cinque magistrati e che non sussiste alcuna incompatibilità tra la Costituzione e l'art. 210 dell'Ordinamento Giudiziario, che si riferisce ad incarichi non previsti da leggi e altre norme che consernono espressamente incarichi.

./.

L'avv. ROCCHETTI dichiara che condivide le conclusioni dei dottori JANNUZZI e TROTTA in quanto la legge Piccioni contiene un richiamo alle norme generali degli impiegati civili dello Stato che è, quindi, riferibile anche allo Statuto, e, mentre l'art. 210 riguarda casi non previsti espressamente dal legislatore, vi sono altre leggi che prevedono incarichi che possono essere conferiti anche a magistrati. Fa presente che il cessato Consiglio Superiore ha destinato circa venti magistrati ad uffici diversi da quelli giudiziari proprio in base allo Statuto degli Impiegati Civili dello Stato; e che, nel merito, comunque, si potrà procedere con cautela affidando ai magistrati funzioni amministrative di rilievo. Aggiunge che la carenza dei magistrati è transitoria e, quanto al carattere degli Uffici legislativi, che essi esistono solo di fatto e fanno parte dei Gabinetti dei Ministri.

L'avv. RICCIO sottolinea anche egli che l'art. 210 dell'Ordinamento Giudiziario e l'art. 15 della legge sul Consiglio Superiore si riferiscono a ipotesi diverse.

Il dott. CEPPALUNI rileva che non vi è alcuna disposizione della Costituzione che vieti ai magistrati l'esercizio di altre funzioni; osserva però che lo Statuto degli Impiegati Civili dello Stato non può ritenersi applicabile ai magistrati proprio perchè questi erano espressamente esclusi dalla legge delega. Aggiunge, infine, che il problema non va guardato con riferimento ai cinque casi concreti, ma in generale; ed in linea di principio non è certo opportuno che i magistrati siano distolti dalle loro particolari funzioni per essere addetti ad uffici amministrativi.

Il PRESIDENTE ritiene che la questione circa l'applicabilità ai magistrati dello Statuto degli Impiegati Civili dello Stato richieda un esame più approfondito e non sia opportuno nè necessario risolverla ora in quanto i casi in esame ri-

./.

guardano solo la destinazione a Gabinetti di Ministri e ad Uffici Legislativi dei Ministeri. Invita, pertanto, i componenti ad esprimere la loro opinione sui seguenti quesiti formulati a seguito della discussione svoltasi sulla relazione della 2ª Commissione:

1°) se siano applicabili ai magistrati le norme contenute nel R.D.L. 10 luglio 1924 n.1100 e successive modificazioni, relativo alla composizione dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie Particolari dei Sottosegretari di Stato;

2°) in caso di soluzione affermativa sul 1° quesito, se debbano essere collocati fuori ruolo i magistrati destinati ad esercitare funzioni amministrative nei Gabinetti dei Ministri e nelle Segreterie Particolari dei Sottosegretari di Stato, e se rientrino in tali incarichi anche quelli che importano funzioni negli Uffici Legislativi dei Ministeri in considerazione dell'appartenenza di tali uffici ai Gabinetti dei Ministri.

Il dott. LOJACONO dichiara che si astiene dal voto.

3°) In caso di soluzione affermativa sul 2° quesito, se i magistrati destinati ad esercitare incarichi previsti dal R.D.L. 10 luglio 1924 n.1100 e successive modificazioni vanno collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 15 della legge 24 marzo 1958 n.195 indipendentemente dal limite numerico previsto dall'art. 210 dell'Ordinamento Giudiziario.

La maggioranza dei componenti risponde affermativamente a tutti i quesiti.

Alle ore 19,45 il Presidente della Repubblica si allontana.

IL PRESIDENTE

I SEGRETARI

Assume la presidenza l'avv. Ercole ROCCHETTI, Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, il quale dà la parola al prof. ZINGALI, Presidente della Terza Commissione, il quale riferisce in ordine alla pratica di competenza della Commissione indicata all'ordine del giorno e presa in esame dalla Commissione stessa nella seduta del 26 febbraio 1964, come risulta dal relativo verbale.

Il Consiglio, preso atto dei motivi esposti, accogliendo la proposta della Commissione, delibera ad unanimità la revoca della destinazione, in promozione, del dott. Fulvio GESMUNDO, già giudice del Tribunale di Firenze, alla Corte d'Appello di Venezia con funzioni di consigliere, disposta dal Consiglio nella seduta del 26 luglio 1963, disponendone, invece, la destinazione alla Pretura di Arezzo con funzioni di Consigliere Pretore (richiesta n. 3394 del 27-8-1963).

Il PRESIDENTE dà, poi, la parola all'avv. COMANDINI, Presidente della Quarta Commissione, il quale riferisce in ordine alla pratica di competenza della Commissione indicata all'ordine del giorno e presa in esame dalla Commissione stessa nella seduta del 24 febbraio 1964, come risulta dal relativo verbale.

Il Consiglio, preso atto dei motivi esposti, accogliendo la proposta della Commissione delibera, ad unanimità, il collocamento in aspettativa per infermità, dal 14 novembre 1963 al 27 febbraio 1964, a sua domanda, del dott. Palmerio BONNUTO, magistrato di Corte di Cassazione con funzioni di Presidente di Sezione della Corte d'Appello di Napoli, con conseguente collocamento del medesimo fuori ruolo a decorrere dal 14 gennaio 1964 (richiesta n. 3854/1 in data 4 febbraio 1964).

La seduta è tolta alle ore 20.

Del che il presente verbale fatto e sottoscritto in unico

./.

originale da conservarsi negli atti del Consiglio Superiore della Magistratura.

IL PRESIDENTE

I SEGRETARI